

Codice A1509A

D.D. 24 maggio 2017, n. 422

L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dall'ambito territoriale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione "Socioassistenziale", dell'ODV Gruppo di Volontariato Vincenziano Maria Immacolata con sede legale nel Comune di Biella - C.F. 90046870029

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11.4.2016 e con DD n. 416 del 30.6.2016 è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

preso atto che detta delega è stata rinnovata con la DD n. 1124 del 30/12/2016;

vista la DPGR 3293/93 del 14/09/1993 con la quale è stata iscritta nella sezione Socioassistenziale del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione indicata in oggetto;

visto l'art. 5 commi 1, 3 e 4 della L.R. 38/94 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

vista la richiesta trasmessa dal legale rappresentante dell'Associazione in data 02/03/2017 ns. prot. n. 11144 dalla quale si evince che tale associazione ha deliberato il proprio scioglimento;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Biella i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.1.2016, della D.D. n. 204 dell'11.4.2016 e della DD n. 416 del 30.6.2016;

ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e la successiva D.D. n.204.dell' 11.4.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

accertato che la delega ai dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2017, con D.D. n. 1124 del 30.12.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare da'ambito territoriale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione "Impegno civile, tutela e promozione dei diritti" la seguente associazione:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>denominazione dell'associazione</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
DPGR 3292/93 del 14/09/1993	Gruppo Di Volontariato Vincenziano Maria Immacolata	Comune: Biella CF: 90046870029

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La dirigente responsabile
dell'Istruttoria
dr.ssa Manuela Ranghino

La dirigente regionale
dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO